

PERCORSO DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

**L'Organo di Revisione negli enti
locali: funzioni e prerogative**

**Gli strumenti della programmazione
economico-finanziaria**

**Prof. Alessandro Montrone
Università degli Studi di Perugia**




COMPOSIZIONE

DELL'ORGANO DI REVISIONE

- ✘ Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad **un solo revisore**.
- ✘ Nei casi di **composizione collegiale** (tre membri) dell'organo di revisione economico-finanziaria, le funzioni di presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso EELL e, in caso di uguale numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.

L'Organo di Revisione


Scelta (non più elezione)



I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante **estrazione a sorte** dall'apposito elenco istituito presso Ministero Interno Dip. Affari Interni e Territoriali (vedi D.L. n. 138/2011 conv. L. n. 148/2011, art. 16, c. 25, e Regolamento D.M. Interno 15/2/2012 n. 23)

L'Organo di Revisione

Scelta (non più elezione)




La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli EELL interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori.

Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dalla articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare.

L'Organo di Revisione

Scelta (non più elezione)




ASPETTI POSITIVI

- × Designazione non dipendente da logiche di appartenenza politica
- × Maggiore autonomia e minori condizionamenti
- × Minore rischio di “cumulo” di incarichi

L'Organo di Revisione

Scelta (non più elezione)



ASPETTI NEGATIVI

- × Non viene scelto il più competente e corretto ma “quello che capita”
- × Inadeguato riconoscimento della professionalità del revisore
- × Breve durata degli incarichi (essendo il rinnovo di fatto escluso)

ESTRAZIONE A SORTE ...



LA FORTUNA
E' CIECA
MA LA SFIGA
CI VEDE BENE

ELENCO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

E' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali nonché gli iscritti all'ODCEC.



ELENCO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a **livello regionale**, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente, una volta accertato il possesso dei **requisiti previsti**, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati come segue:

- a) **fascia 1**: comuni fino a 4.999 abitanti;
- b) **fascia 2**: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;
- c) **fascia 3**: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province.

LIVELLO REGIONALE ...

- × Si può optare per una o più province della propria regione



RIFLESSIONI SULLA “TERRITORIALITÀ”

- × Discriminazione in dipendenza della regione (Umbria ≠ Veneto o Puglia)
- × Possibili incarichi a notevole distanza dalla propria residenza (maggiori opportunità), ma difficoltà operative (per il revisore) e maggiori costi (per l'ente locale)
- × Sarebbe stato più opportuno limitare l'opzione alla provincia di appartenenza o a quella ed una limitrofa

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Fascia 1:

a) iscrizione da almeno **2 anni** nel registro dei revisori legali o all'ODCEC;

b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno **10 crediti formativi** per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Fascia 2:

- a) iscrizione da almeno **5 anni** nel registro dei revisori legali o all'ODCEC;
- b) aver svolto almeno **un incarico** di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di **tre anni**;
- c) almeno **10 crediti formativi**


Fascia 3:

- a) iscrizione da almeno **10 anni** nel registro dei revisori legali o all'ODCEC;
- b) aver svolto almeno **due incarichi** di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni (ciascuno);
- c) almeno **10 crediti formativi**


RIFLESSIONI SUI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- × I “neofiti”, che partono dalla iscrizione in fascia 1, fanno la prime esperienze come revisori unici, ma non vale necessariamente l’equazione “ente piccolo = lavoro più semplice e rischi minori”
- × Giusto richiedere formazione e aggiornamento continuo in un settore specifico e complesso, ma forse poteva avere senso richiedere anche una forma di “ tirocinio ” mirato per l’accesso alla fascia 1.

Incarico di Revisore



Durata Incarico



L'incarico ha la durata del **triennio**


Decorrenza Incarico



Il triennio decorre dalla data di esecutività della delibera di nomina

Incarico di Revisore

Sostituzione membro



Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

Incarico di Revisore

Cause di cessazione e revoca

Revoca dell'incarico

Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto da art. 239, comma 1, lettera d).

Cessazione dell'incarico

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

Incompatibilità ed ineleggibilità

Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.



Incompatibilità ed ineleggibilità

1° comma art. 2399 Codice civile:

- Interdetto, Inabilitato, Fallito;
- Condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o incapacità a esercitare uffici direttivi;
- Coniuge, parenti ed affini degli amministratori entro il 4° grado;
- Coloro che sono legati all'ente o alle società da questi controllate da un rapporto continuativo di opera retribuita.

Incompatibilità ed ineleggibilità

L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato da:

- i componenti degli organi dell'ente locale;
- da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina;
- dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria;
- dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

Incompatibilità ed ineleggibilità

I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.



Funzionamento del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori non è un *organo perfetto*

Esso è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti
(Quorum costitutivo)

Assume decisioni con *maggioranza semplice*

Funzionamento del Collegio dei Revisori



Il Collegio dei Revisori redige un **verbale** delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate

Non esiste alcun obbligo di riportare i verbali su un libro obbligatorio preventivamente bollato e vidimato

Limiti all'affidamento di incarichi

Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'EL, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di **8 incarichi**, tra i quali:

- non più di 4 in comuni con popolazione <5.000 abitanti;
- non più di 3 in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti;
- non più di 1 in comune con popolazione ≥ 100.000 abitanti.

Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le Comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

ORGANO DI REVISIONE ENTE LOCALE



1. Prerogative

2. Funzioni ↗ Obbligatorie
↘ Eventuali

3. Obblighi

4. Responsabilità

PREROGATIVE

Diritto di **accesso** agli atti e documenti dell'ente

Diritto di **ricevere**:

- a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;
- b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

Diritto di **eseguire ispezioni e controlli individuali**

Diritto di **disporre dei mezzi** necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

PREROGATIVE

Diritto di **partecipare:**

- all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
- alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo.

Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'OdR sono comunicati i relativi OdG.

L'OdR può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 234, c. 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'OdR.

FUNZIONI OBBLIGATORIE

- **attività di collaborazione** con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- **emissione di pareri** su diverse materie (*vedi slides successive*)
- **vigilanza** sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; ***l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;***

... segue

FUNZIONI OBBLIGATORIE

- **predisposizione relazione** sulla proposta di deliberazione consiliare del **rendiconto** della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire **efficienza, produttività ed economicità** della gestione;
- **referti su gravi irregolarità di gestione**, all'organo consiliare, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- **verifiche di cassa** di cui all'articolo 223.

EMISSIONE DI PARERI

Art. 239

ART. 239, C. 1, PUNTO B, MODIFICATO DA DL 174/2012

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

EMISSIONE DI PARERI

Art. 239

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria

- × Piani finanziari
- × Programma ed elenco triennale lavori pubblici
- × Programmazione triennale fabbisogno personale
- × Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari
- × Piano triennale contenimento delle spese
- × qualsiasi atto di programmazione con effetti su previsioni annuali e pluriennali

EMISSIONE DI PARERI

Art. 239

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio

- × Parere sul bilancio di previsione
- × Parere sulla verifica degli equilibri (art. 193 tuel)

Importante la specificazione aggiunta sulla verifica degli equilibri, poiché la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione (conseguenze il commissariamento e lo scioglimento del consiglio comunale).

EMISSIONE DI PARERI

Art. 239

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni

- × Riguardano pareri sugli atti del Consiglio di cui all'art. 42, c. 2., punto e), del Tuel:
"organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";
- × Scopo: evitare riflessi negativi sul bilancio delle gestioni di servizi affidati alle partecipate.

EMISSIONE DI PARERI

Art. 239

4) Proposte di ricorso all'indebitamento

- × Riguardano pareri sugli atti del Consiglio di cui all'art. 42, c. 2., punto h), del Tuel: "contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari";
- × Se il ricorso all'indebitamento è formulato nel preventivo, quello è il contesto del parere;
- × Il concetto di "indebitamento" va inteso in senso ampio (anche operazioni come cartolarizzazioni, leasing finanziario, ecc.)

EMISSIONE DI PARERI

Art. 239

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia

- × Copre tutto quanto non rientrante nel punto precedente, ossia operazioni non tipizzate
- × Il riferimento alle ben note operazioni su strumenti di finanza derivata è immediato

“Una lezione si può trarre dalla vicenda dei derivati. Le strade della ricchezza facile sono piene di illusioni. Chi queste illusioni ha venduto agli amministratori pubblici era consapevole del fatto che molti di essi erano decisamente ben disposti a farsi illudere, a comprare l’orologio d’oro nel più malfamato dei quartieri di Napoli. Tutto questo in cambio di poche briciole di guadagno immediato, effimero e ingannatore” (Avòli, *Relazione Inaugurazione anno giudiziario Corte di Conti 2013*)



EMISSIONE DI PARERI

Art. 239

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni

Pareri su:

- × Riconoscimento e finanziamento dfb
- × Convenienza transazioni su dfb

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali

EMISSIONE DI PARERI

Art. 239

ART. 239, C. 1, PUNTO B, MODIFICATO DA DL 174/2012

Nei pareri è espresso un motivato giudizio di **congruità**, di **coerenza** e di **attendibilità contabile** delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.

...SEGUE

EMISSIONE DI PARERI

Art. 239

ART. 239, C. 1, PUNTO B, MODIFICATO DA DL 174/2012

Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

I pareri sono obbligatori.

L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

FUNZIONI



L'art. 239 del TUEL elenca le funzioni di controllo dell'organo di revisione, le quali possono essere suddivise principalmente in:

- **controllo di legittimità**, con vigilanza (preventiva e consuntiva) sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
- **controllo di merito**, con riguardo all'attività di collaborazione con il consiglio

Tra le funzioni obbligatorie...

Attività di collaborazione

I revisori quali agenti di rinnovamento e cambiamento, contribuiscono con la loro professionalità ed esperienza nel campo economico-aziendale, ad integrare la cultura degli organi politici, per migliorare l'**efficienza**, l'**efficacia** e l'**economicità** nella gestione dell'ente.

